



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 53

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 28 febbraio 2023

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

### Comitati

Comitato per la legislazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 11

### Commissioni congiunte

4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . *Pag.* 16

### Commissioni riunite

7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 17

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 21

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.*

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	26
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	26
3 <sup>a</sup> - Affari esteri e difesa:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i> . . . . .	»	34
5 <sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	35
7 <sup>a</sup> - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	»	41
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	41
8 <sup>a</sup> - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	45
9 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produ- zione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	54
10 <sup>a</sup> - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, pre- videnza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	60

---



## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 28 febbraio 2023

**Plenaria**

**8ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

POTENTI

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 1) Domanda di autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un account di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 123108/22 RG Mod. 44 nella qualità di persona offesa***

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 14 febbraio 2023.

La relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), ricorda che la vicenda riguarda la richiesta del 2 febbraio 2023, con cui il Tribunale di Roma-Sezione del Giudice per le indagini preliminari e l'udienza preliminare ha richiesto al Senato della Repubblica l'autorizzazione all'acquisizione dei dati attinenti ad un profilo informatico personale e ad un *account* di posta elettronica di pertinenza dell'onorevole Marinella Pacifico, senatrice all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale contro ignoti, in ordine ai reati di cui agli articoli 615-ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 56 e 629 (tentata estorsione) del codice penale, in cui la stessa senatrice è persona offesa. In pari data la predetta richiesta è stata deferita dal Presidente del Senato alla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari.

La relatrice ricorda inoltre che nella precedente seduta del 14 febbraio 2023 la Giunta aveva approvato la proposta di fissare un breve ter-

mine all'onorevole Pacifico, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, per presentare le proprie memorie scritte o, eventualmente, per chiedere di essere audita.

Quindi rende noto che con nota del 21 febbraio 2023 l'interessata ha manifestato il consenso all'accesso ai propri dati informatici, a tutela della sua persona e delle istituzioni rappresentate, invitando quindi la Giunta a concedere l'autorizzazione a procedere.

Tanto considerato, la relatrice conclude per l'esclusione di ogni possibilità di *fumus persecutionis* in danno dell'ex senatrice, circostanza che comporterebbe il diniego dell'autorizzazione a procedere, e propone quindi di concedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta della relatrice Cucchi di concessione all'autorità giudiziaria dell'autorizzazione all'esecuzione del decreto di acquisizione dei dati di traffico telematico dell'onorevole Marinella Pacifico.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica la senatrice Cucchi di redigere la relazione per l'Assemblea.

***(Doc. IV-ter, n. 4) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Matteo Salvini, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano-IV Sezione penale***

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 31 gennaio 2023 e proseguito nella seduta del 14 febbraio 2023.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), conferma la proposta conclusiva illustrata nella seduta del 31 gennaio 2023.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene in discussione generale, manifestando un giudizio critico in merito alla suindicata proposta. In particolare, pur apprezzando lo sforzo fatto dal relatore per individuare argomenti di tipo formale e giuridico, non può comunque essere riconosciuta al senatore Salvini la prerogativa dell'insindacabilità qualora lo stesso risponda ad un'interrogazione in qualità di rappresentante del Governo e non quindi come parlamentare, pur avendo anche tale *status*.

Non è inoltre condivisibile la proposta conclusiva, in quanto le dichiarazioni del senatore Salvini si configurano come veri e propri insulti, essendo del tutto prive della continenza verbale.

Infine, l'elemento decisivo, che rende sicuramente non condivisibile la proposta conclusiva, è il carattere continuativo delle offese. Infatti il senatore Salvini ha proferito tredici volte i propri insulti, articolati in un mese e mezzo, dando luogo a un vero e proprio «linciaggio verbale». Ove si riconoscesse l'insindacabilità in tali situazioni di plurimi episodi di offese rivolte da un parlamentare a un privato cittadino, si userebbero in modo anomalo le guarentigie, trasformandole in veri e propri privilegi, in quanto tali del tutto ingiustificati.

Anticipa fin d'ora il proprio voto contrario sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) prospetta l'opportunità che venga maggiormente approfondito, nell'ambito della proposta conclusiva del relatore, l'aspetto relativo alla possibilità di riconoscere la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse anche nei casi in cui un parlamentare abbia l'incarico di ministro. Occorre in particolare comprendere se ci sia o meno una differenza, per quel che concerne l'applicabilità della prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, tra i casi di rappresentanti di Governo non parlamentari e i casi di rappresentanti di Governo aventi lo *status* di parlamentare. Tale problematica presenta una serie di risvolti articolati e complessi, che vanno necessariamente approfonditi, al fine di consentire una decisione da parte della Giunta maggiormente consapevole e informata.

Fa presente fin d'ora che ove non venisse effettuato l'approfondimento richiesto, si asterrà sulla proposta conclusiva illustrata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) rileva preliminarmente che l'articolo 68 della Costituzione è finalizzato a tutelare l'autonomia del parlamentare.

Non può essere quindi in alcun modo condivisa l'opinione, sostenuta da alcuni, in base alla quale il carattere funzionale andrebbe riconosciuto in tutti i casi, in presenza quindi del solo requisito dello *status* del parlamentare. Si rileva a tal proposito che la Corte costituzionale ha più volte circoscritto la prerogativa dell'insindacabilità, ancorandola a un aspetto funzionale, senza il quale la stessa diventerebbe un privilegio, e quindi un vero e proprio «salvacondotto» per giustificare qualsivoglia aggressione verbale posta in essere da un membro del Parlamento nei confronti di un cittadino.

Va poi evidenziato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 304 del 2007 distingue le funzioni parlamentari dalle funzioni di Governo, con la conseguenza che la prerogativa dell'insindacabilità debba essere circoscritta ai soli casi in cui vengano esercitate funzioni parlamentari.

In conclusione, l'oratrice sottolinea che nel caso di specie non è ravvisabile alcuna critica e alcuna opinione espressa, essendo le affermazioni

del senatore Salvini configurabili esclusivamente come «attacco personale», in quanto tale non sussumibile in alcun modo nell'ambito della insindacabilità di opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) evidenzia la necessità che la prerogativa dell'insindacabilità debba essere riconosciuta anche al di là dei limiti restrittivi individuati dalla Corte costituzionale, atteso che l'esercizio della funzione parlamentare non può essere limitato ai soli casi di presentazione di interrogazioni o di interventi in Aula, rivestendo al contrario una valenza più ampia.

Non ha alcun rilievo la veridicità dei fatti affermati dal parlamentare, né tantomeno la gravità degli stessi, ma solo il collegamento con l'esercizio della funzione politico-parlamentare. A tale ultimo proposito precisa che se il parlamentare litiga con il vicino di casa e proferisce delle espressioni nei suoi confronti, non è tutelato ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Diversamente, se esprime una critica politica, deve essere tutelato, anche qualora non abbia presentato interrogazioni o interpellanze sulla materia in questione. Le dichiarazioni del senatore Salvini sono riconducibili senza dubbio all'esercizio delle funzioni e conseguentemente rientrano nell'ambito della prerogativa dell'insindacabilità.

L'oratore specifica che la Corte costituzionale ha negli ultimi anni ampliato l'ambito delle prerogative, facendo in particolare riferimento alla sentenza n. 1 del 2013, nella quale la Consulta, in relazione alla trattativa Stato-mafia, ha sancito la necessità di distruzione di tutte le intercettazioni telefoniche, anche se effettuate su utenze di terzi non parlamentari, in quanto a tali conversazioni aveva partecipato il Presidente della Repubblica allora in carica, Giorgio Napolitano. In tal caso la Corte non ha consentito l'utilizzo delle intercettazioni nemmeno nei confronti del terzo non parlamentare, ritenendo che la tutela della riservatezza del Presidente della Repubblica dovesse essere in ogni caso prevalente, anche a prescindere da una previsione di una prerogativa espressa, non contenuta nel testo della Carta costituzionale ma desumibile implicitamente dallo stesso. In tal caso la Corte costituzionale ha manifestato un'impostazione estensiva rispetto alle prerogative, superando in tal modo l'approccio restrittivo seguito dalla stessa fino a quel momento. Proprio seguendo tale approccio metodologico della Corte costituzionale, si può considerare la prerogativa dell'insindacabilità applicabile anche a tutti i casi in cui il parlamentare, pur non avendo presentato alcun atto *intra moenia*, manifesti una critica non a titolo personale ma in conseguenza delle proprie funzioni politiche e parlamentari.

L'oratore infine esprime la propria condivisione rispetto alla proposta conclusiva illustrata dal relatore Durnwalder.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) preannuncia il proprio orientamento di astensione per ragioni di opportunità, avendo in corso diversi procedimenti in cui è coinvolto il ministro Salvini. Tuttavia la senatrice tiene a



precisare che, avendo i parlamentari una responsabilità nei confronti dei cittadini, anche come esempio comportamentale, è opportuno che nelle espressioni dell'attività politica si attengano sempre ad un principio di continenza verbale, mentre nel caso in discorso ella ravvisa che non si tratti di esercizio di opinione politica, quanto di espressioni offensive.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) osserva che sia necessario preservare gli spazi di insindacabilità dell'attività parlamentare senza distinzione tra attività del politico in quanto ministro o in quanto parlamentare, inoltre senza differenziazione del grado di continenza verbale o in merito ai profili di gravità delle opinioni espresse, in quanto alla Giunta compete squisitamente di verificare se si tratti di espressioni proferite o meno nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare. In tale contesto la differenziazione tra la figura del parlamentare e quella del ministro non rileva, ed inoltre, essendo le affermazioni reiterate nel tempo, è evidente che la persona abbia agito nell'esercizio delle funzioni politiche – come gli atti indicati nella relazione dimostrano – e quindi il compito della Giunta è per l'appunto tutelare l'insindacabilità di tali affermazioni proferite nell'esercizio delle funzioni.

La senatrice DAMANTE (*M5S*), nel preannunciare il proprio orientamento contrario alla relazione in esame, dichiara tuttavia di condividere l'impostazione del collega Scalfarotto, in quanto sarebbe opportuno approfondire il tema della differenza di trattamento tra i ministri che siano anche parlamentari e i membri del Governo che non lo siano.

Interviene quindi il PRESIDENTE per precisare che i ministri ricevono la tutela dell'articolo 96 della Costituzione qualora commettano un reato nell'esercizio delle funzioni; tuttavia avendo il Tribunale di Milano inquadrato la vicenda come un caso di insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed avendo trasmesso gli atti e la richiesta di autorizzazione, nei quali il senatore Salvini è considerato quale parlamentare, la Giunta non può che esaminare tale richiesta nei termini in cui è stata posta dall'autorità giudiziaria.

Per la senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) la questione ai fini dell'insindacabilità dell'attività del senatore Salvini come ministro o come parlamentare non ha rilevanza, in quanto il ministro può votare e partecipare ai lavori parlamentari; tanto è vero che nella stessa relazione si cita un episodio in cui il senatore Salvini si sposta dagli scranni riservati al Governo a quelli dell'emiclopo per svolgere il proprio intervento in merito alla vicenda relativa alla nave «Diciotti». Il perimetro dell'insindacabilità di cui godono i parlamentari è stato del resto in passato considerato dalla Giunta con ampiezza; ed invero nel caso riguardante l'onorevole Giovanardi l'orientamento della Giunta è stato quello di estendere l'insindacabilità anche ai reati per i quali i fatti materiali non consistevano in senso stretto nell'espressione di critica verbale. Nel caso del senatore Salvini la critica rivolta

non riguarda fatti personali della querelante ma l'attività da ella svolta, anche se tale critica è stata condotta con toni aspri. Pertanto la senatrice manifesta il proprio orientamento favorevole alla proposta del relatore.

Il relatore, senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), precisa che nel caso in esame il parlamentare che sia membro del Governo non perde la qualità, lo *status* di parlamentare e pertanto gode della protezione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, laddove sia riconosciuto il nesso funzionale. A tal proposito, il numero degli interventi effettuati sul tema dal senatore Salvini o il prolungarsi nel tempo degli stessi non sono elementi che possono dimostrare l'estraneità delle opinioni espresse rispetto all'attività parlamentare, qualora sia ravvisabile comunque il predetto nesso funzionale.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla base della relazione illustrata dal senatore Durnwalder.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) dichiara di astenersi in quanto la stesura della relazione avrebbe dovuto comportare un ulteriore approfondimento sulla predetta questione della diversità di trattamento tra il membro del Governo che sia anche parlamentare e colui che non lo sia.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, manifesta il suo orientamento contrario in quanto – pur a voler prescindere dalle pronunce della Corte costituzionale in relazione al parlamentare che sia anche ministro – nel caso di specie emerge con chiarezza che la concessione della insindacabilità si manifesterebbe come un inammissibile privilegio e non come riconoscimento della prerogativa. Ciò in quanto il senatore ha usato espressioni verbali che sfociano nel turpiloquio, il quale non è ammesso neanche nelle discussioni in Assemblea, a termini di Regolamento; inoltre tali espressioni non sono state utilizzate nell'ambito dell'esercizio della funzione parlamentare ed in ogni caso le risposte alle interrogazioni, citate nella relazione, sono successive ai fatti per cui si procede.

Concluse le dichiarazioni di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta avanzata dal relatore Durnwalder di riconoscere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Salvini.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Presidente e incarica il senatore Durnwalder di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 28 febbraio 2023

### Plenaria

#### 6<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(379) Daisy PIROVANO e altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni**

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

**(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore PARRINI (PD-IDP) illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 379**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, anch'esso di iniziativa parlamentare, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (AS 1196);

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

nel corso dell'esame in sede referente, l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali ha svolto un ciclo di audizioni informali sull'AS 1196, all'esito del quale è emerso un orientamento condiviso sull'esigenza di ridurre il *quorum* strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Tale riduzione, che modifica i requisiti di validità delle elezioni amministrative, appare funzionale a rafforzare i diritti elettorali dei cittadini residenti rispetto a quelli dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,*

per modificare l'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267/2000, all'articolo 1, comma 1, è utilizzata correttamente la tecnica della novella;

all'articolo 1, comma 2, è disposta un'abrogazione esplicita dell'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, al fine di abrogare formalmente una disciplina che presenta elementi di sovrapposizione con il citato art. 71 del TUEL e prevenire, così, dubbi in sede applicativa;

al fine di modificare l'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, introducendo l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti, all'articolo 2 è utilizzata correttamente la tecnica della novella ed è disposta l'abrogazione espressa del predetto articolo 3;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

## **PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 555**

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) andrebbero integrate con le valutazioni relative all'articolo 1, commi *3-bis*, *5-bis*, *7-bis*, *7-ter* e all'articolo *1-bis*, approvati dalla Camera dei deputati;

con riferimento all'articolo 1, recante disposizioni in materia di *bonus* carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, richiamando anche quanto rilevato in audizione presso la Camera dei deputati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si osserva che le medie aritmetiche dei prezzi dei carburanti cui si riferisce l'articolo potrebbero risultare poco rappresentative dell'effettivo contesto competitivo in cui i singoli impianti di distribuzione di carburanti operano, contesto generalmente limitato agli impianti più vicini. Andrebbe altresì considerato che la cartellonistica aggiuntiva potrebbe generare confusione nel consumatore, oltre a comportare per i singoli esercenti oneri di adeguamento potenzialmente sproporzionati rispetto all'obiettivo della misura. Infine, è opportuno considerare il rischio che il singolo esercente, sulla base del contesto competitivo in cui opera effettivamente, sia in grado di praticare un prezzo inferiore rispetto a quello indicato dalla media aritmetica di riferimento e sia pertanto incentivato ad aumentare il proprio prezzo di offerta, ingenerando effetti di segno contrario a quello desiderato;

con riferimento all'articolo 1, comma *3-bis*, il quale attribuisce al Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di sviluppare e rendere disponibile gratuitamente un'applicazione informatica che consenta la consultazione dei prezzi medi e dei prezzi praticati dai singoli esercenti, andrebbe considerato che già da anni sono diffuse tra gli automobilisti applicazioni per la ricerca e consultazione dei prezzi dei carburanti;

nella relazione prevista dall'articolo 1, comma *7-bis*, la presentazione dei dati sui prezzi dei carburanti dovrebbe essere articolata in modo da facilitare il riscontro della dinamica dei prezzi dei carburanti su base regionale, per tipologia di distributore e per operatore di mercato;

con riferimento all'articolo 3, sarebbe opportuno disporre di una valutazione dell'efficacia del Garante per la sorveglianza dei prezzi, sin

dalla sua istituzione, in termini di aumento della trasparenza dei prezzi e di contenimento dei meccanismi inflazionistici;

con riferimento all'articolo 4, sarebbe opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione di efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

*con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,*

le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate nell'esigenza di contenere la dinamica inflattiva dei beni di largo consumo generata dall'incremento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime nei mercati internazionali, conseguenti al conflitto tra Russia e Ucraina, di rafforzare il sistema dei controlli del Garante per la sorveglianza dei prezzi e di sostenere la fruizione del trasporto pubblico;

con riferimento al requisito dell'immediata applicabilità delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che il decreto-legge prevede l'adozione di tre decreti ministeriali, precisamente all'articolo 1, commi 2 e 5, e all'articolo 4, comma 2;

*con riguardo alla specificità e omogeneità e ai limiti di contenuto,*

anche dopo l'introduzione dell'articolo 1-bis, in materia di accise sul gasolio commerciale per il settore dei bus turistici, il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, con finalità unitarie, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

*con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,*

la formulazione del testo, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), risulta migliorata in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

auspica l'integrazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) con le valutazioni relative all'articolo 1, commi 3-bis, 5-bis, 7-bis, 7-ter, e all'articolo 1-bis;

con riferimento all'articolo 1, ritiene opportuno prevedere meccanismi attuativi delle misure che riducano i rischi in termini di alterazione del contesto competitivo, confusione dei consumatori, costi di adeguamento a carico degli esercenti sproporzionati rispetto agli obiettivi e incentivo al rialzo dei prezzi dei carburanti. Ai fini della realizzazione dell'applicazione informatica prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, ritiene opportuno

prendere in considerazione caratteristiche tecniche e funzionalità dei prodotti analoghi già disponibili sul mercato;

ritiene opportuno che la relazione prevista dall'articolo 1, comma 7-bis, sia articolata in modo da facilitare il riscontro della dinamica dei prezzi dei carburanti su base regionale, per tipologia di distributore e per operatore di mercato;

con riferimento all'articolo 3, ritiene opportuno disporre di una valutazione dell'efficacia del Garante per la sorveglianza dei prezzi, sin dalla sua istituzione, in termini di aumento della trasparenza dei prezzi e di contenimento dei meccanismi inflazionistici;

con riferimento all'articolo 4, ritiene opportuno prevedere il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia addizionale della misura quale strumento incentivante all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

ritiene che non vi sia nulla da osservare.

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

**4<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) e  
5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**V (Bilancio, tesoro e programmazione) e  
XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Martedì 28 febbraio 2023

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera  
GIGLIO VIGNA*

*Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,55*

*AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI COMPONENTI ITALIANI DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (ECON) E DEL PARLAMENTO EUROPEO NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, AL COMITATO DELLE REGIONI – COMUNICAZIONE SUGLI ORIENTAMENTI PER UNA RIFORMA DEL QUADRO DI GOVERNANCE ECONOMICA DELL'UE (COM(2022) 583 FINAL)*



**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE****7<sup>a</sup> (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)****10<sup>a</sup> (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Plenaria****1<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione***MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (Discussione e rinvio)**

Il senatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, fa presente che il disegno di legge in questione è in linea con i seguenti principi di rilevanza costituzionale: l'inclusione e la tutela del segmento della popolazione scolastica con determinate difficoltà, nonché l'uguaglianza, che esige per tutti i territori dello Stato medesimi livelli di qualità del servizio. Il provvedimento in esame disciplina l'inserimento degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre la normativa vigente demanda l'attivazione di tale figura agli enti locali, ed affianca tale figura a quella dei docenti di sostegno.

L'articolo 1 del disegno di legge reca alcune novelle alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La novella di cui al comma 1, lettera *a*), prevede, per

gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, il trasferimento dall'ambito degli enti locali a quello del suddetto Ministero.

Le novelle di cui alla lettera *b*), numeri 1) e 2), dello stesso articolo 1, comma 1, inseriscono la figura degli assistenti in oggetto nella composizione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) e del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GIT, in base alla normativa vigente, è previsto per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, ed è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione (anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale) e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GLI, in base alla normativa vigente, è previsto a livello di ciascuna istituzione scolastica ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno – ed eventualmente da personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) –, nonché da specialisti dell'azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica; nell'ambito di tale composizione, la novella dispone l'inserimento degli assistenti in esame, nonché degli specialisti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio.

L'oratore ricorda che sia il GIT che il GLI hanno la loro specifica rilevanza, supportando le istituzioni scolastiche e il personale docente a vari livelli, sia per la definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), sia per la realizzazione del Piano per la Inclusione, cioè gli strumenti elaborati, in una dimensione di corresponsabilità tra le varie professionalità della scuola, affinché questa sia il più inclusiva possibile pur in presenza di situazioni critiche.

L'articolo 2 del disegno di legge, composto da un unico comma, reca «Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità», incidendo, nello specifico: alla lettera *a*), sull'articolo 3 del predetto decreto legislativo; alla lettera *b*), sull'articolo 7 dello stesso; alla lettera *c*), sull'articolo 10; alla lettera *d*), sull'articolo 13, comma 2; alla lettera *e*), sull'articolo 16.

La lettera *a*) reca 4 novelle all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di prestazioni e competenze. Una prima novella integra il comma 2, lettera *a*), del suddetto articolo 3, prevedendo che lo Stato provveda all'assegnazione nella scuola statale oltre che dei docenti per il sostegno didattico – come previsto a legislazione vigente – anche degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. È questa la disposizione che sottrae agli enti locali una competenza che – prosegue l'oratore – è esercitata dagli stessi con livelli di qualità non uniformi sul territorio nazionale, anche in ragione delle difficoltà finanziarie in cui versano i medesimi enti. Inoltre, dalla formulazione della disposizione (con particolare riferimento all'espressione «oltre che dei docenti per il sostegno didattico»), emerge con chiarezza che la figura dell'insegnante di sostegno e la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione sono ben distinte.

Con un'ulteriore novella, si abroga la lettera *a*) del comma 5 del medesimo articolo 3. Tale lettera prevede – a legislazione vigente – che gli

enti territoriali provvedano ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici.

La lettera *b*), prosegue il Relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, reca due novelle all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di piano educativo individualizzato (PEI); nello specifico: i) modifica il comma 2, lettera *d*), prevedendo che gli interventi di inclusione nell'ambito della classe e in progetti specifici, indicati dal PEI, siano svolti oltre che dal personale docente – come previsto a legislazione vigente – anche dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione. La novella dispone, inoltre, che il PEI indichi la proposta del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, e non più – come previsto attualmente – la proposta «delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli *standard* qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 3»; ii) integra il comma 2-*ter* del citato articolo 7. Tale comma prevede – a legislazione vigente – che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento dell'*handicap* di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al medesimo articolo 7 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. La novella in commento prevede che tale decreto definisca anche le modalità per l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera *c*), poi, reca due novelle all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno. In particolare, la prima novella integra il comma 1 del suddetto articolo 10. Tale comma prevede – a legislazione vigente – che il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolti le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invii all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. La novella in commento prevede che il dirigente scolastico invii al medesimo ufficio scolastico regionale anche la richiesta complessiva dei posti di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. La seconda novella al richiamato articolo 10 incide sul comma 2 del medesimo articolo, prevedendo che l'ufficio scolastico regionale assegni le risorse nell'ambito non solo di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno ma anche nell'ambito delle omologhe risorse relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera *d*) integra l'articolo 13, comma 2, del citato d.lgs. 66/2017, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, prevedendo che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, indivi-

duino le attività rivolte non solo ai docenti – come previsto a legislazione vigente – ma anche agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

La lettera *e*), infine, inserisce il comma 1-*bis* nell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 66/2017. Il nuovo comma prevede che le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal medesimo articolo 16 si applichino anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

Il senatore RUSSO (*FdI*), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, rileva che l'articolo 3 prevede lo svolgimento di una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, dei soggetti che già svolgono le funzioni di assistente per l'autonomia e la comunicazione.

Dà quindi conto della procedura prevista, che deve essere indetta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, svolgersi su base regionale e dare luogo a una graduatoria di merito su base provinciale. I commi 2 e 3 specificano i requisiti richiesti per la partecipazione, anche in riferimento alla lingua italiana dei segni, al metodo di lettura e di scrittura *Braille* e all'assistenza degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale.

Le disposizioni illustrate configurano un percorso di internalizzazione degli assistenti alla comunicazione, idoneo a permettere ai professionisti che hanno maturato una corretta esperienza sul campo di svolgere la propria attività in modo stabile, sulla base di livelli di qualificazione omogenei, assicurando così l'efficacia complessiva del servizio, spesso affidato a personale privo di preparazione professionale specifica.

Il PRESIDENTE concede la parola alla senatrice BUCALO (*FdI*) che, in qualità di prima firmataria del disegno di legge in titolo, rivolge un sentito ringraziamento ai relatori per la completezza delle relazioni svolte.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) chiede che le Commissioni riunite possano svolgere un ciclo di audizioni al fine di acquisire elementi istruttori prima dell'avvio della discussione generale.

Il presidente MARTI, d'intesa con la senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*), vicepresidente della 10<sup>a</sup> Commissione permanente, propone di fissare per le ore 18 di lunedì 6 marzo il termine per la trasmissione di eventuali proposte riguardanti soggetti da audire sul provvedimento in titolo.

Sulla proposta concordano le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della  
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Plenaria**

**35<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*indi del Vice Presidente*

**PARRINI**

*Intervengono il ministro dell'interno Piantedosi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile** (Parere all'8<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, approvati dalla Commissione di merito in data 23 febbraio 2023, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Inoltre, a parziale rettifica del parere reso sugli emendamenti approvati il 22 febbraio, sulle identiche proposte 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2), propone di esprimere parere non ostativo con una osservazione (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, per la procedura informativa all'ordine del giorno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della medesima procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Comunicazioni del Ministro dell'interno sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al ministro Piantedosi e introduce i temi dell'audizione.

Il ministro PIANTEDOSI svolge le comunicazioni sulle linee programmatiche del relativo Dicastero.

Prendono la parola, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), i senatori CATALDI (*M5S*), GIORGIS (*PD-IDP*), LISEI (*FdI*), PARRINI (*PD-IDP*) e MATERA (*FdI*), le senatrici PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), PAITA (*Az-IV-RE*) e VALENTE (*PD-IDP*), i senatori DELLA PORTA (*FdI*) e BALBONI (*FdI*), nonché la senatrice Barbara FLORIDIA (*M5S*).

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) interviene per fatto personale.

Alla senatrice Malpezzi risponde il presidente BALBONI.

Prendono quindi la parola i senatori PARRINI (*PD-IDP*) e GIORGIS (*PD-IDP*) per formulare ulteriori precisazioni.

Il ministro PIANTEDOSI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa la procedura informativa.

## IN SEDE REFERENTE

(379) Daisy PIROVANO e altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, è stata deliberata la procedura d'urgenza sul disegno di legge in titolo, il cui esame è già previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani, mercoledì 1° marzo.

La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Pirovano, che ripropone il testo del disegno di legge n. 1196, già presentato e approvato in prima lettura dal Senato nel corso della XVIII legislatura.

Il provvedimento, composto di due articoli, interviene in materia di elezioni comunali.

L'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modificando dal 50 al 40 per cento il *quorum* strutturale di partecipazione alle elezioni per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, nel caso in cui una sola lista si presenti alle elezioni comunali. Pertanto, per essere eletto sindaco, il candidato deve ottenere almeno il 50 per cento dei voti calcolati sul 40 per cento di elettori che si recano alle urne. Ai fini del raggiungimento del *quorum* strutturale, non vengono inoltre considerati gli elettori residenti all'estero che rientrano nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano votato. Qualora non si verificano tali condizioni, l'elezione è nulla.

Per ragioni di coordinamento normativo, il comma 2 dell'articolo 1 abroga l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale articolo, infatti, reca una disciplina parzialmente sovrapponibile a quella dell'articolo 71 del TUEL, sul quale interviene il comma 1 dell'articolo 1 della proposta in esame.

Ricorda che i medesimi effetti del comma 1 dell'articolo 1 (conferma del *quorum* funzionale, riduzione del *quorum* strutturale e scomputo degli elettori iscritti all'AIRE ai fini della sua determinazione nei Comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia ammessa e votata una sola lista) sono stati già anticipati – limitatamente agli anni 2021 e 2022 – rispettivamente dall'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto-legge n. 25 del 2021 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2022, in considerazione del quadro epidemiologico da Covid-19.

L'articolo 2 interviene sulla legge n. 81 del 1993, che disciplina l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, modificando l'articolo 3, al fine di disciplinare la sottoscrizione delle liste nei Comuni sotto i 1.000 abitanti. Al riguardo, ricorda che, attualmente, il testo unico sugli enti locali, in base all'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevede che le firme vadano raccolte solo nei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.

Nello specifico, con la modifica proposta dal disegno di legge, si prevede un numero di firme adeguato al numero degli elettori. Pertanto, se il numero di abitanti del Comune è compreso tra 1.001 e 2.000, le firme richieste vanno da un minimo di 25 a un massimo di 50; nella fascia compresa tra i 751 e i 1.000 abitanti, il numero di firme è tra 15 e 30; nella fascia compresa tra i 501 e i 750 abitanti, il numero di firme è compreso tra 10 e 20; nella fascia sino ai 500 abitanti è invece tra 5 e 10.

Conseguentemente, è abrogato il comma 2 del predetto articolo 3 della legge n. 81, ai sensi del quale non è richiesta alcuna sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.

In considerazione della procedura d'urgenza deliberata dall'Assemblea, chiede che sia fissato un termine ravvicinato per la presentazione di emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di oggi, martedì 28 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 462**

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, approvati dalla Commissione di merito in data 23 febbraio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

A parziale rettifica del parere reso sugli emendamenti approvati il 22 febbraio, sulle identiche proposte 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2), il parere è non ostativo, con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che la procedura di stabilizzazione ivi prevista non trova applicazione alle figure dirigenziali, in coerenza con la normativa generale sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

**2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Giustizia)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**23<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONGIORNO**

*Intervengono, in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e il Presidente aggiunto della sezione G.I.P. del Tribunale di Milano.*

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il PRESIDENTE comunica che in seguito alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, 1° marzo alle ore 9,15 è integrato con il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 377 (avocazione delle indagini) nonché dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 411 (modifiche al codice della proprietà industriale).

Comunica altresì al termine della seduta plenaria è convocata la Sottocommissione per i pareri per l'esame del disegno di legge n. 555 (trasparenza prezzo carburanti).

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO» (n. 22)**  
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 9 del 2021, con il quale si è preceduto all'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE/1939/2017, sull'istituzione della Procura europea «EPPO». L'intervento normativo è volto ad istituire un archivio riservato, distinto da quelli già previsti dall'ordinamento vigente, dedicato alla conservazione della documentazione relativa alle intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura europea, sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del Procuratore europeo. Il nuovo archivio sarà istituito presso la procura della Repubblica di Roma, ma si prevede la possibilità, ove necessario, di istituire ulteriori archivi nelle sedi territoriali dei procuratori europei delegati.

La necessità di incrementare e rendere più efficiente la persecuzione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ha portato all'adozione, a livello europeo, di due atti strettamente collegati: la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta «direttiva PIF»). La Direttiva è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale e più specificamente, ad impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono

essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate.

Il Regolamento UE/1939/2017, che istituisce l'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO»), l'organo competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati UE, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla cosiddetta Direttiva PIF. L'Italia ha recepito la Direttiva 2017/1371 con il d. lgs. 75/2020, attuativo della delega contenuta nell'articolo 3 della legge n. 117 del 2019. Il Regolamento (UE) 2017/1939. Il Regolamento UE/1939/2017, che prevede l'istituzione dell'Ufficio del Procuratore europeo («EPPO») è entrato in vigore il 20 novembre 2017. L'EPPO ha sede in Lussemburgo ed è competente ad indagare ed a perseguire dinanzi alle ordinarie giurisdizioni nazionali degli Stati partecipanti, e secondo le rispettive regole processuali, i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, come definiti dalla direttiva UE 2017/1971 (cosiddetta Direttiva PIF), i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i reati indissolubilmente connessi ad una delle fattispecie prima menzionate (vedi *infra*).

La Procura europea è organizzata a livello centrale e a livello decentrato (articolo 8). Il livello centrale è composto dal Procuratore Capo europeo (PCE), dal Collegio, dalle Camere permanenti, dai Procuratori europei (PE) e dal direttore amministrativo. Il livello decentrato è, invece, composto dai Procuratori europei delegati (PED) aventi sede negli Stati membri.

I Procuratori europei (uno per ogni stato membro): supervisionano le indagini e le azioni penali di cui sono responsabili i procuratori europei delegati incaricati del caso nel rispettivo stato membro di origine (articolo 12); possono impartire istruzioni al procuratore europeo delegato incaricato del caso, laddove sia necessario per l'efficiente svolgimento dell'indagine e dell'azione penale o nell'interesse della giustizia, o per assicurare il funzionamento coerente dell'EPPO.

Ciascuno Stato membro (articolo 16) designa tre candidati al posto di PE, i cui nominativi vengono comunicati al Comitato di selezione che esprime in merito il proprio parere.

Il Consiglio procede poi alla nomina formale di uno dei tre per la durata di sei anni.

I Procuratori europei delegati (PED) sono coloro che conducono in concreto le indagini. Queste sono svolte, infatti, essenzialmente a livello decentrato, a partire dalla iscrizione della notizia di reato. Tuttavia, le stesse saranno monitorate e supervisionate a livello centrale dal Procuratore europeo della stessa provenienza geografica del Paese in cui il delegato le starà conducendo. I PED dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio (articolo 13). I PED seguono le indicazioni e le istruzioni della competente camera permanente incaricata, nonché le istruzioni del PE incaricato della supervisione. Essi dunque sono responsabili di portare

i casi in giudizio e dispongono del potere di formulare l'imputazione, partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale.

Su proposta del PCE, il Collegio nomina (per cinque anni) i PED designati dagli Stati membri (articolo 17, paragrafo 1). Quanto alla competenza, l'EPPO è l'organo addetto a condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati di cui alla direttiva del Consiglio n. 1371/2017 (articolo 22); il regolamento definisce dunque la competenza materiale dell'EPPO mediante rinvio alla cosiddetta direttiva PIF, entrata in vigore nell'ottobre 2017, finalizzata all'armonizzazione del diritto penale sostanziale per favorire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale.

Tale direttiva include, fra l'altro, le frodi all'IVA, anche se limitatamente alle ipotesi in cui le relative condotte siano connesse al territorio di due o più Stati membri e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro, le condotte di corruzione attiva e passiva e quelle di appropriazione indebita che ledano gli interessi finanziari dell'Unione, nonché quelle di partecipazione ad un'organizzazione criminale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), quando l'attività dell'organizzazione criminale sia incentrata sulla commissione dei reati PIF. Il regolamento, tuttavia, non prevede la competenza dell'EPPO sui «reati PIF» come esclusiva, o meglio prevede che l'EPPO abbia sempre un potere decisionale su tali reati, sebbene in determinati casi, tale potere decisionale si manifesti nella volontà di lasciare la competenza su di essi alle autorità nazionali. Sussiste, infatti, un'area in cui questi stessi reati a tutela degli interessi finanziari dell'Unione potranno continuare ad essere oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali. Il regolamento prevede la possibilità che reati astrattamente rientranti nella competenza dell'EPPO possano essere investigati dalle autorità nazionali, se così l'EPPO consente (articolo 25).

Con riguardo alla competenza territoriale l'EPPO è competente se i predetti reati: sono stati commessi in tutto o in parte nel territorio di uno o più Stati membri; sono stati commessi da un cittadino di uno Stato membro, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio, o sono stati commessi al di fuori dei territori di uno o più Stati membri da una persona che al momento del reato era soggetta allo statuto o al regime applicabile, a condizione che uno Stato membro sia competente per tali reati quando sono commessi al di fuori del suo territorio.

Sotto il profilo procedurale, le istituzioni, gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione e le autorità degli Stati membri competenti devono comunicare all'EPPO senza ritardo i fatti di cui vengano a conoscenza suscettibili di ledere il bilancio dell'Unione. Se, a seguito della segnalazione, conformemente al diritto nazionale, sussistono ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un reato suscettibile di ledere gli interessi finanziari dell'UE e, dunque, di competenza dell'EPPO, un PED nello Stato membro avvia un'indagine e lo annota nel sistema informatico di gestione dei fascicoli (articolo 26).

L'azione dell'EPPO si ferma alla chiusura dell'indagine. Tutta la fase del processo è, infatti, di competenza nazionale e, come tale, regolata dal diritto interno di ogni Stato aderente. Il 27 luglio 2020 il Consiglio ha nominato i 22 Procuratori Centrali che comporranno l'Ufficio Centrale della nuova istituzione europea.

I Procuratori Centrali rappresentano singolarmente ciascuno dei 22 Stati membri nei quali l'EPPO avrà giurisdizione.

Ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento, il mandato dei Procuratori Centrali ha una durata non rinnovabile di sei anni, salva decisione del Consiglio di estenderla al termine per ulteriori tre anni. L'EPPO è diventata operativa il 1° giugno 2021.

La norma di delega Il Regolamento UE/1939/2017, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; tuttavia lo stesso demanda agli ordinamenti nazionali il necessario adeguamento della disciplina ordinamentale e processuale allo scopo di assicurare effettività all'obiettivo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Allo scopo, l'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 – Legge di delegazione europea 2018 ha delegato il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2017/1939, con riguardo all'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione. In attuazione della suddetta disposizione il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 9 del 2021.

La stessa disposizione di delega prevede la possibilità per il legislatore delegato di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega.

Il decreto legislativo n. 9 del 2021 è entrato in vigore il 6 febbraio 2021, e dunque il termine per l'esercizio della delega per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive del suddetto decreto scadeva il 6 febbraio 2023. Tuttavia, la stessa legge delega – rinviando alle procedure previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2017 – prevede il cosiddetto istituto dello «scorrimento», in base al quale se il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi scade nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. Il presente schema è stato trasmesso alle Camere il 6 febbraio 2023 e il termine per l'espressione del parere parlamentare (quaranta giorni dalla data di trasmissione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012) scade il 18 marzo 2023. Posto che l'articolo 31, comma 4, della medesima legge n. 234 stabilisce che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, ne consegue che il termine di delega risulta quindi prorogato al 6 maggio 2023.

L'articolo 4 della legge n. 117 del 2019 rinvia all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 (Norme Generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) per l'individuazione delle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea. Il comma 5 dell'articolo 31, dispone che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite con la legge di delegazione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 31, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi predetti.

L'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che la legge di delegazione europea indichi le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo 4 riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e le relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione.

In attuazione della suddetta delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo n. 9 del 2021, che indica il Consiglio superiore della magistratura quale autorità competente a designare i candidati al posto di procuratore europeo e di procuratore europeo delegato e detta la disciplina relativa al procedimento di designazione; disciplina lo status del procuratore europeo nell'ambito dell'ordine giudiziario nazionale e il suo trattamento economico; individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a concludere con il procuratore capo europeo l'accordo volto a individuare il numero dei procuratori europei delegati, nonché la ripartizione funzionale e territoriale delle competenze tra gli stessi.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 17-*bis* i verbali, le registrazioni e gli atti relativi alle intercettazioni eseguite in procedimenti nei quali la Procura europea ha esercitato la sua competenza sono conservati integralmente in un archivio riservato sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore europeo (o del procuratore delegato europeo che ne esercita le funzioni). Viene quindi creato un archivio distinto da quello previsto dagli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e dall'articolo 89-*bis*, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale. Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, l'intervento normativo è finalizzato da un lato a garantire che l'azione investigativa dell'EPPO possa svolgersi in condizioni di assoluta autonomia e indipendenza e dall'altro ad evitare che i procuratori della Repubblica continuino

a rispondere della custodia di documentazione afferente l'attività di intercettazione di pertinenza della Procura europea.

Si ricorda che l'articolo 269 del codice di procedura penale, nel disciplinare la conservazione della documentazione inerente alle intercettazioni, prevede che i verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. L'articolo 89-bis disposizioni attuative del codice di procedura penale specifica che nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono. La medesima disposizione prevede che l'archivio sia gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito. Il comma 2 prevede: l'istituzione dell'archivio di cui al comma 1 presso la Procura della Repubblica di Roma, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo europeo; la possibilità, ove necessario, di istituire con le stesse modalità, ulteriori archivi su base territoriale nelle sedi dei procuratori europei delegati individuate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 9 del 2021.

Invita infine ad approfondire la lettura del dossier elaborato dal Servizio studi che illustra in modo puntuale una materia di notevole complessità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.



*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizioni del Procuratore della Repubblica di Napoli, del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e del Presidente della sezione G.I.P. del Tribunale di Milano**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni della dottoressa Rosa Volpe, Procuratore della Repubblica di Napoli, del dottor Giovanni Bombardieri, Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria e della dottoressa Vincenza Maccora, Presidente aggiunto della sezione G.I.P. del Tribunale di Milano.

Interviene, in videoconferenza, la dottoressa VOLPE che svolge la sua relazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori SISLER (*FdI*), RASTRELLI (*FdI*), SCARPINATO (*M5S*) e il PRESIDENTE ai quali replica la dottoressa VOLPE.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Volpe.

Interviene quindi, in videoconferenza, il dottor BOMBARDIERI che svolge la sua relazione.

Pone quesiti il PRESIDENTE al quale replica il dottor BOMBARDIERI.

Il presidente BONGIORNO ringrazia il dottor Bombardieri per il suo intervento.

Interviene quindi, in videoconferenza, la dottoressa MACCORA che svolge la sua relazione.

Pongono quesiti i senatori BAZOLI (*PD-IDP*), SISLER (*FdI*) e il PRESIDENTE ai quali replica la dottoressa MACCORA.

Il presidente BONGIORNO ringrazia la dottoressa Maccora per il suo intervento.

Rinvia quindi il seguito della procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13**

*Presidenza della Presidente*  
CRAXI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI  
UNITE PER IL SUPPORTO OPERATIVO, ATUL KHARE*

**5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Programmazione economica, bilancio)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Plenaria**

**41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile**  
(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GELMETTI (*Fdi*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, conferma dell'assenza di oneri per la proposta 3.100. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle identiche proposte 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 3.6 (testo 2), nonché degli identici emendamenti 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2).

Occorre valutare gli effetti sul debito pubblico derivanti dall'emendamento 3.0.12. Riguardo alla proposta 3.0.54 (testo 2), richiede conferma della disponibilità sulla contabilità speciale di somme per ulteriori finalità rispetto a quelle previste a legislazione vigente, senza pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura della proposta 4.100.

In relazione agli emendamenti riferiti l'articolo 5, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse relative alla proposta 5.0.4 (testo 2), agli identici emendamenti 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3) e 5.0.39 (testo 2), nonché alla proposta 5.0.44 (testo 2). Riguardo alla proposta 5.0.42 (testo 4), occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria CASTIELLO, in relazione alla proposta 3.100, conferma l'invarianza finanziaria. Non ha nulla da osservare sull'ulteriore corso degli emendamenti 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2). Non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 3.0.12, segnalando che si tratta di utilizzo di economie presenti nelle contabilità speciali già scontato nei saldi di finanza pubblica. In relazione alla proposta 3.0.54 (testo 2), conferma la disponibilità delle risorse in questione nella contabilità speciale, il cui utilizzo, come ha formalmente comunicato il Commissario, non reca pregiudizio per gli impieghi in corso o programmati.

Sull'emendamento 4.100, conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazioni sull'ulteriore corso della proposta.

Sugli emendamenti 5.0.4 (testo 2), 5.0.100 (testo 2), 5.0.38 (testo 3), 5.0.39 (testo 2) e 5.0.44 (testo 2), conferma la sussistenza delle risorse poste a copertura, non avendo osservazione sul loro ulteriore corso.

Con riguardo all'emendamento 5.0.42 (testo 4), non ha osservazioni da formulare, atteso che la prevista stabilizzazione avviene nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ritiene necessario l'inserimento della clausola di invarianza.

Sui restanti emendamenti, conviene con la valutazione non ostativa della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore GELMETTI (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

**(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 31 reca una clausola di invarianza finanziaria, riferita all'intero provvedimento.

Per quanto di competenza, in riferimento all'articolo 4, chiede conferma che dalla possibilità di dotarsi di un ufficio di trasferimento tecnologico, per le istituzioni universitarie e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli enti pubblici di ricerca e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni di massima sulla dotazione di personale e infrastrutturale presumibilmente necessaria per l'istituzione dell'ufficio, al fine di suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza. Relativamente l'articolo 27, recante definizione dei criteri per il rimborso di tasse e diritti, occorre avere conferma che la novella, che prevede il rimborso delle tasse ed elimina quello dei diritti, salvo che per il deposito dell'opposizione, non determini minori entrate rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. L'articolo 29 prevede un'ulteriore digitalizzazione per l'Ufficio italiano brevetti e marchi: a tale riguardo, andrebbero forniti elementi a conferma della sostenibilità degli interventi a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 30, occorre avere conferma che l'adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo non generi una diminuzione delle entrate per lo Stato e per l'ente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(486) Elena MURELLI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è la riproposizione dell'Atto Senato n. 2416, già approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. La Commissione bilancio, nella seduta dell'11 maggio 2022, aveva espresso un parere non ostativo sul testo all'esame dell'Assemblea, in cui era stata recepita la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla Commissione di merito, consistente nell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO non ha osservazioni da formulare sull'ulteriore corso del provvedimento, concordando con la valutazione del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) formula una proposta di parere non ostativo che, posta in votazione previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

Il PRESIDENTE registra che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

**(541) *Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999***

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Misiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, che, il disegno di legge, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, reca all'articolo 5 una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che il provvedimento non comporta cambiamenti nell'attività dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni della Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il senatore MANCA (*PD-IDP*) formula una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata all'unanimità.

**(555) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 prevede la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai dipendenti, per l'anno 2023, buoni per l'acquisto di carburanti in regime di detassazione, nel limite di 200 euro. Considerato che la disposizione non è configurata come un tetto di spesa e comporta il riconoscimento di un diritto soggettivo ai beneficiari, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ai fini del riscontro del carattere prudenziale della stima delle minori entrate. Il Governo dovrebbe inoltre confermare l'assenza di possibili effetti negativi di gettito a titolo di IRES/IRPEF, in conseguenza della deducibilità di tali *benefit* tra i costi per il personale dipendente, nonché in termini di entrate contributive.

In relazione al comma 3-*bis* del medesimo articolo 1, concernente lo sviluppo e la gestione di un'applicazione informatica per la consultazione dei prezzi medi dei carburanti, pur recando tale comma un'autorizzazione configurata come tetto di spesa, appare opportuno che il Governo confermi la congruità delle somme stanziata rispetto alla finalità indicata. Per quanto concerne l'articolo 1-*bis*, considerato che la relazione tecnica sembra tener conto solo delle minori entrate da accise, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi idonei a suffragare l'onere recato in norma e ad escludere eventuali effetti in termini di IVA, imposte dirette e IRAP. In merito all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), n. 1), appare opportuno acquisire conferma dal Governo che l'ISTAT possa collaborare con il Garante per la sorveglianza dei prezzi senza maggiori oneri, avvalendosi delle risorse ordinariamente a sua disposizione. Segnala infine che le norme dell'articolo 4 appaiono suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si dispone come copertura l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> presenti sul fondo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, che sono destinati a spese in conto capitale, mentre l'istituzione del fondo finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico configura una spesa di natura corrente. Al riguardo, è opportuno che il Governo fornisca chiarimenti. Al fine di dare riscontro ai rilievi segnalati, richiede di acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 35.

La sottosegretaria CASTIELLO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, precisando che con essa si intendono superati i rilievi formulati dalla Commissione.

Il relatore LIRIS (*FdI*) si riserva di predisporre, alla luce della relazione tecnica testé depositata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(506) Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.6, 2.10, 2.15, 2.18, gli identici 2.27 e 2.28, 2.31, 2.40, 2.41, 2.48, 2.52 (testo corretto), 3.15, 3.42, 3.46, 3.51, 4.1, 4.31, 4.43, 4.45, 4.48, 4.58 (testo corretto), 4.70, gli identici 4.74 e 4.75 (testo corretto), gli identici 4.80 (testo

corretto) e 4.81 (testo corretto), gli identici 4.82, 4.83, 4.84 e 4.85, gli identici 4.86, 4.87 e 4.88, 4.104, 5.8, gli identici 5.28 (testo corretto), 5.29 (testo corretto), 5.33 (testo corretto) e 5.34 (testo corretto), 5.35, gli identici 5.37, 5.38 e 5.39 (testo corretto).

Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria CASTIELLO si riserva di fornire l'avviso del Governo sugli emendamenti approvati in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Interviene il senatore PATUANELLI (M5S) per chiedere se vi sono novità in ordine ai tempi di trasmissione della relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO risponde che si è ancora in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,55.*



**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35*

*Sospensione: dalle ore 15,20 alle ore 15,25*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SPORT E SALUTE SPA E, INTER-  
VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DEL CONI IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEL  
DISEGNO DI LEGGE N. 403 (PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE  
SCUOLE E ISTITUZIONE DEI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ)*

**Plenaria**

**18<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola  
Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto Pompei fino al 30 giugno 2023 (n. 2)****Proposta di nomina del Generale di brigata Giovanni Capasso a Vice Direttore generale vicario del Grande Progetto Pompei fino al 31 dicembre 2023 (n. 3)**

(Pareri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Il relatore MELCHIORRE (*Fdl*) illustra congiuntamente gli atti del Governo in titolo, ricordando anzitutto che con il decreto-legge n. 34/2011 (articolo 2) è stato disposto il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, mediante l'elaborazione di un Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro. Ciò ha consentito l'avvio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, cui sono state destinate risorse anche del Fondo europeo di sviluppo regionale, a seguito della decisione C (2012) 2154 del 29 marzo 2012 e della decisione C (2016) 1497 del 10 marzo 2016.

Successivamente, il decreto-legge n. 91 del 2013 (all'articolo 1) ha previsto – nell'ambito delle misure riferite al cosiddetto «Grande Progetto Pompei» – la nomina del direttore generale di progetto e del vice direttore generale. Tali nomine sono volte a potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica. Il decreto-legge n. 83 del 2014, all'articolo 2, comma 5-ter, a seguito di plurime novelle (l'ultima delle quali introdotta con il decreto-legge n. 198 del 2022, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), stabilisce che lo svolgimento delle funzioni di direttore generale, nonché l'attività dell'Unità «Grande Pompei», del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto sono assicurati sino al 31 dicembre 2023.

Ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito, tra i compiti del direttore generale di progetto, rientrano: la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito; la funzione di stazione appaltante e di cura dell'esecuzione delle misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché dell'attuazione e dell'esecuzione dei relativi contratti. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori. Al riguardo, segnala che l'ultima relazione disponibile risulta quella riferita al primo semestre del 2021 e invita la Presidenza a valutare l'opportunità di sollecitare la trasmissione di documentazione più aggiornata.

Le nomine sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per entrambe le nomine, il decreto legge n. 91 prevede i seguenti requisiti: appartenenza al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; comprovata competenza ed esperienza pluriennale; assenza di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione.

La Commissione è chiamata ad esprimersi con riferimento alla nomina del generale di brigata Giovanni Di Blasio a direttore generale di progetto fino al 30 giugno 2023 e alla nomina del generale di Brigata Giovanni Capasso a vice direttore generale fino al 31 dicembre 2023.

Il Ministro della cultura, nella lettera di trasmissione delle proposte di nomina in esame, fa presente che la proposta di nomina del Direttore generale è motivata in ragione del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso della gestione del progetto affidatagli lo scorso anno (con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022). Per consentire al generale Di Blasio di svolgere il predetto incarico il Ministero della difesa ha disposto il richiamo in servizio, senza assegni.

Con riferimento all'esperienza maturata, si ricorda altresì che il medesimo generale Di Biasio aveva già ricoperto, nel 2021, anche l'incarico di vice direttore di progetto.

Nella richiamata lettera del Ministro della cultura si fa poi presente che la proposta di individuare un vice direttore, nella persona del generale di brigata Capasso, è volta ad assicurare al Direttore di progetto una valida cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel dar conto del *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati, da cui si evince la comprovata esperienza e competenza, richiesta dalla richiamata disciplina legislativa, propone di esprimersi favorevolmente sulle proposte di nomina in esame.

Il PRESIDENTE, in relazione alla richiesta del Relatore, assicura che si attiverà al fine di sollecitare l'invio delle relazioni semestrali non ancora trasmesse al Parlamento sullo stato di avanzamento del «Grande Progetto Pompei», come prescritto dalla normativa vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: Vincenza ALOISIO (*M5S*), Carmela BUCALO (*FdI*), Giulia COSENZA (*FdI*), CRISANTI (*PD-IDP*), Cecilia D'ELIA (*PD-IDP*), GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), MENIA (*FdI*) (in sostituzione del senatore Marcheschi), MARTI (*LSP-PSd'Az*), MELCHIORRE (*FdI*), OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*), PIRONDINI (*M5S*), Vincenza

RANDO (*PD-IDP*), ROSSO (*FI-BP-PPE*), SPERANZON (*FdI*), VERDUCCI (*PD-IDP*) e Giusy VERSACE (*Az-IV-RE*).

La proposta di nomina n. 2 è approvata con 15 voti favorevoli e 2 astenuti.

La proposta di nomina n. 3 è approvata con 15 voti favorevoli e 2 astenuti.

Su proposta del senatore MELCHIORRE (*FdI*), la Commissione conviene infine all'unanimità di audire il direttore generale e il vice direttore generale vicario del «Grande Progetto Pompei», non appena saranno concluse le procedure di nomina, al fine di conoscere lo stato di avanzamento del medesimo Progetto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 486, recante «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma» e che l'Aula ha calendarizzato per la corrente settimana la deliberazione sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per tale provvedimento. Inoltre, segnala che l'Assemblea ha calendarizzato, per la prossima settimana, l'avvio dell'esame del medesimo disegno di legge, in caso di approvazione della procedura abbreviata. Propone, pertanto, che la Commissione ne avvii l'esame già nella giornata di domani.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. 486, recante «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma».

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,  
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Plenaria**

**25<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Con riferimento al parere espresso dalla Commissione sull'atto del Governo n. 19, recante lo schema del nuovo Codice dei contratti pubblici, la senatrice MINASI ribadisce la contrarietà del Gruppo della Lega alle disposizioni relative alla certificazione della parità di genere.

*IN SEDE REFERENTE*

*(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (Seguito e conclusione dell'esame)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il presidente FAZZONE informa che – con riferimento agli emendamenti approvati la scorsa settimana – sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione bilancio e il parere non ostativo con un'osservazione della Commissione affari costituzionali.

Comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2) / 1<sup>a</sup> Commissione, volto a recepire l'osservazione della Commissione affari costituzionali, e la proposta di coordinamento Coord.2, entrambi pubblicati in allegato.

Informa la Commissione che, al fine di assicurare il carattere omogeneo di ciascuna partizione del provvedimento, nel testo per l'Aula gli emendamenti relativi all'isola d'Ischia saranno inseriti nel Capo I come articoli aggiuntivi all'articolo 3, mentre l'emendamento 3.0.35 risulterà riferito al Capo II.

Rende infine noto che è stato presentato, dai senatori Liris e altri, l'ordine del giorno G/462/2/8, frutto della trasformazione dell'emendamento 1.16 e del pari pubblicato in allegato.

Si procede quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/462/1/8 e G/462/2/8.

La sottosegretaria CASTIELLO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/462/1/8. Con riferimento all'ordine del giorno G/462/2/8, dà lettura di una riformulazione della parte dispositiva alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) riformula l'ordine del giorno G/462/2/8 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dalla rappresentante del Governo.

Gli ordini del giorno G/462/1/8 e G/462/2/8 (testo 2) risultano pertanto accolti dal Governo.

Interviene quindi il senatore FINA (*PD-IDP*), che esprime un giudizio fortemente negativo sull'ordine del giorno G/462/2/8 (testo 2), in quanto, a fronte di un impegno pubblico molto forte, si è passati da un emendamento a un ordine del giorno e, ora, a una riformulazione che si limita a impegnare il Governo a valutare gli opportuni provvedimenti. L'impegno in esso contenuto risulta formulato in modo tale da non fornire adeguate garanzie a tutti quei cittadini che avevano rinunciato ad accedere ai fondi per la ricostruzione contando di avvalersi della fruizione degli incentivi fiscali in materia di eco-sisma bonus nella misura del 110 per cento, così tradendo gli intenti iniziali manifestati sia dal Governo, sia dalle forze politiche di maggioranza.

Si associa la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), osservando che già con la riformulazione dell'emendamento 1.16 nell'ordine del giorno G/462/2/8 si era compiuto un passo indietro sulla possibilità di consentire il ricorso al bonus del 110 per cento nei territori colpiti dal sisma. L'ul-

teriore riformulazione dell'atto di indirizzo appare quindi eccessivamente debole e generica.

Replica il relatore SIGISMONDI (*Fdi*), osservando che la tematica in questione è stata affrontata, nell'ambito dell'esame del presente decreto-legge soltanto dalla sua parte politica. Non risultano infatti presentati, sul punto, ulteriori emendamenti ed atti di indirizzo. Ciò testimonia – a suo avviso – la particolare attenzione prestata dal Gruppo Fratelli d'Italia sulla possibilità di avvalersi delle misure relative al bonus del 110 per cento nelle zone colpite da eventi sismici.

Precisa inoltre che la questione risulterebbe afferente non al provvedimento iscritto all'ordine del giorno, bensì al decreto-legge n. 11 del 2023, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Stante quanto precede, è apparso più che opportuno, nell'ambito del presente provvedimento, convertire l'emendamento 1.16 in uno specifico ordine del giorno.

Replica anche la senatrice TUBETTI (*Fdi*), osservando che la tematica in questione abbraccia anche altre problematiche e che essa va dunque trattata in modo più complessivo.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*), domandando se sia in corso la predisposizione, ai fini della presentazione in Assemblea, di ulteriori proposte emendative relative alle vicende che hanno riguardato l'isola d'Ischia.

Replica il relatore SIGISMONDI (*Fdi*), osservando che è in corso sul punto un'istruttoria che coinvolge numerosi attori istituzionali, soprattutto in relazione alle tematiche afferenti la delocalizzazione.

Nel ribadire la propria disponibilità a sottoscrivere eventuali proposte da presentare in Assemblea, precisa che, nel caso non sussistano i tempi tecnici per intervenire tramite il presente decreto-legge, è altresì al vaglio la possibilità di inserire le predette misure in provvedimenti di prossima emanazione.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) osserva che vi erano ulteriori proposte emendative da prendere in considerazione, oltre quelle afferenti alla tematica menzionata dal relatore.

La sottosegretaria CASTIELLO precisa che anche sui restanti emendamenti è attualmente in corso un esame istruttorio.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento e delle proposte di coordinamento.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2) / 1<sup>a</sup> Commissione e sulle proposte di coordinamento Coord. 1 e Coord. 2.

Previa verifica del numero legale viene posto in votazione l'emendamento 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2) / 1<sup>a</sup> Commissione, che risulta approvato.

Con distinte votazioni, vengono quindi approvate le proposte di coordinamento Coord. 1 e Coord. 2.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come risultante dalle modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) illustra, in qualità di relatore, i profili di competenza della Commissione.

Nel dettaglio, l'articolo 1, al comma 1, prevede che il valore dei buoni benzina e di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a 200 euro per lavoratore.

I commi da 2 a 7 prevedono l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione di esporre con adeguata evidenza cartelloni riportanti: presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti.

Il Ministero è chiamato quindi ad adottare le disposizioni attuative e a sviluppare un'applicazione informatica che consenta la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi regionali su rete non autostradale, del prezzo medio nazionale su rete autostradale, nonché dei prezzi praticati dai singoli esercenti. Sono inoltre previste sanzioni amministrative



in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di indicazione del prezzo medio.

L'articolo 1-*bis* dispone quindi l'applicazione dal 1° aprile al 31 agosto 2023 dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, di cui alla legge n. 218 del 2003, purché di categoria Euro VI.

L'articolo 2 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, disciplinato dalla legge finanziaria 2008. In sintesi, con le norme in esame si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro dello sviluppo economico; sono quindi modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo DEF o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del quadrimestre precedente, sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

L'articolo 3, al comma 1, modifica invece la disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, prevedendo che esso operi in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi e possa avvalersi della collaborazione dell'ISTAT e dei dati da esso rilevati, che sono messi a disposizione del Garante su specifica istanza. Inoltre, si precisa che la sanzione amministrativa pari all'1 per cento del fatturato (comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro) prevista in caso di comunicazione al Garante di dati, notizie ed elementi non veritieri, si applica anche nel caso in cui siano comunicati al Garante dalle imprese dati contabili e di bilancio non veritieri. Si precisa, inoltre, che le sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione di dati non veritieri sono irrogate dalla Camera di commercio territorialmente competente. Il comma dispone poi la costituzione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali, anche con riferimento alla filiera dei prezzi dei carburanti per autotrazione. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Il comma 2 dell'articolo prevede quindi che l'Unità di missione curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del MEF e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informa-

zioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

L'articolo 4, infine, ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine, viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, l'oratore conclude formulando fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) si pone criticamente sui contenuti del provvedimento ed in particolare sulla misura che impone ai gestori dei distributori l'obbligo di esporre il prezzo medio generale. Su tale misura, dannosa per gli utenti finali, si era peraltro espressa negativamente anche l'Autorità *antitrust*. Dichiarando quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed è approvata dalla Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva che il disegno di legge n. 564, recante la conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (relativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari), contiene numerose disposizioni che investono la competenza primaria della Commissione. Invita pertanto la Presidenza ad attivarsi presso la Presidenza del Senato affinché le prerogative della Commissione vengano debitamente salvaguardate.

Il presidente FAZZONE fornisce assicurazioni in tal senso.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 462  
(al testo del decreto-legge)**

**G/462/2/8 (testo 2) (già em. 1.16)**

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462)

premesso che:

l'attuale previsione normativa – per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) – prevede che la possibilità di attuare interventi antisismici e di efficientamento energetico avvalendosi dei benefici fiscali in materia di superbonus 110, relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, si applica limitatamente alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici, richiedendosi, quindi la sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno dell'immobile, e che sia attestato il relativo livello del danno sismico;

risultano quindi esclusi dall'ambito applicativo della norma tutti quegli immobili che, pure siti nell'ambito dei crateri sismici 2009 e 2016, non siano risultati inagibili a seguito del sisma;

con riferimento ai crateri sisma 2009 e 2016, la norma, nell'attuale formulazione, risulta oltremodo penalizzate,

impegna il Governo:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rispondere alle esigenze evidenziate negli ultimi due capoversi delle premesse.

---

**G/462/2/8 (già em. 1.16)**

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO, TUBETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);

premesso che:

l'attuale previsione normativa – per effetto del richiamo operato dal comma 8-ter alle disposizioni disciplinanti i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici (commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) – prevede che la possibilità di attuare interventi antisismici e di efficientamento energetico avvalendosi dei benefici fiscali in materia di superbonus 110, relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, si applica limitatamente alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici, richiedendosi, quindi la sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra l'evento sismico e il danno dell'immobile, e che sia attestato il relativo livello del danno sismico;

risultano quindi esclusi dall'ambito applicativo della norma tutti quegli immobili che, pure siti nell'ambito dei crateri sismici 2009 e 2016, non siano risultati inagibili a seguito del sisma;

con riferimento ai crateri sisma 2009 e 2016, la norma, nell'attuale formulazione, risulta oltremodo penalizzate,

impegna il Governo:

a garantire la possibilità di fruizione degli incentivi fiscali in materia di eco-sisma bonus nella misura del 110%, per tutti gli immobili siti nei territori dei crateri sisma 2009 e 2016, a prescindere dalla sussistenza di uno specifico nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l'evento sismico e il danno dell'immobile.

---

**Art. 3.****3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2)/1<sup>a</sup> Commissione**

IL RELATORE

*All'emendamento, capoverso 3, primo periodo, dopo le parole: «possono assumere a tempo indeterminato il personale» inserire le seguenti: «non dirigenziale».*

---

**Coord.2**

IL RELATORE

*All'articolo 3:*

*alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato».*

*All'emendamento 3.0.12:*

*al comma 2, capoverso Art. 20-bis.1, comma 1, sostituire le parole: «gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20» con le seguenti: «gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20».*

*Alla rubrica del capo I aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia».*

*All'articolo 4:*

*alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti».*

*All'emendamento 5.0.44 (testo 2):*

*al comma 1, sostituire le parole: «ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di conversione del presente decreto» con le seguenti: «ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3».*

---

**9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura**  
**e produzione agroalimentare)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Plenaria**

**26<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DE CARLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)*

Il presidente DE CARLO comunica che, nel corso dell'esame del disegno di legge n. 771, la Commissione attività produttive della Camera dei deputati ha svolto un ciclo di audizioni; propone dunque di acquisire la documentazione già depositata in quella sede e pubblicarla sulla pagina *web* della Commissione, al pari di nuova documentazione eventualmente ricevuta.

Conviene la Commissione.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) illustra quindi il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2023, rilevando che l'articolo 1, comma 1, riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale del lavoratore, relativa al valore dei buoni

benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore. Osserva poi che, ai commi da 2 a 7, esso prevede l'obbligo per i soggetti che esercitano l'attività di vendita al pubblico di carburanti di indicare, presso gli impianti di distribuzione sulla rete non autostradale, il prezzo medio regionale praticato sulla rete non autostradale e, presso gli impianti sulla rete autostradale, il prezzo medio nazionale praticato sulla medesima rete autostradale. Tali medie sono calcolate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* sulla base delle comunicazioni ricevute da tutti gli esercenti. Il Ministero è inoltre chiamato ad adottare le disposizioni attuative e a sviluppare un'applicazione informatica che consenta la consultazione da parte dei consumatori dei prezzi medi e di quelli effettivi praticati dai singoli esercenti; a tal fine, è autorizzata una spesa di 500.000 euro nel 2023 e di 100.000 euro l'anno dal 2024. In caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale la norma prevede l'applicazione di una sanzione da 200 a 2.000 euro. Infine, si affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di verificare l'allineamento delle iscrizioni presenti nell'Anagrafe impianti (che contiene i dati relativi agli impianti autorizzati) e nell'Osservatorio prezzi (che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori).

Passa poi ad illustrare l'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che dispone l'applicazione, dal 1° aprile al 31 agosto 2023, dell'aliquota agevolata di accisa sul gasolio commerciale utilizzato come carburante anche alle imprese che esercitano l'attività di trasporto turistico di persone mediante servizi di noleggio di autobus con conducente in ambito nazionale e internazionale, purché di categoria Euro VI.

Dà indi conto dell'articolo 2, modificato dalla Camera, che interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, disciplinato dalla legge n. 244 del 2007. In sintesi, con le norme in esame: si dispone che il decreto di riduzione delle accise sui carburanti, in ragione dell'aumento del gettito IVA derivante dall'aumento del prezzo del greggio, sia adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in luogo del Ministro delle imprese e del *made in Italy*; sono modificati i presupposti di emanazione del predetto decreto, allo scopo di condizionarlo all'aumento del prezzo del greggio, sulla media del bimestre, rispetto al valore di riferimento indicato nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato alle Camere, senza fissare una specifica misura dell'aumento necessaria per attivare il meccanismo.

Evidenzia altresì che l'articolo 3, al comma 1, modificato dalla Camera, interviene sulla disciplina del Garante della sorveglianza prezzi, modificandola e integrandola con norme volte ad implementare il raccordo e il coordinamento con organismi operanti a livello territoriale. Il comma 1 precisa alcuni elementi relativi alle sanzioni amministrative previste in caso di mancato riscontro alle richieste del Garante o di comunicazione

di dati non veritieri e dispone poi la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi, per monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dalla stessa Unità di missione a supporto dell'attività del Garante per la sorveglianza prezzi. Il comma 2 prevede che l'Unità di missione stessa curi il raccordo e la collaborazione amministrativa tra il Garante, le strutture del Dicastero dell'economia e degli altri Ministeri, nonché gli uffici delle autorità indipendenti competenti per i singoli settori, e, ove necessario, provveda ad acquisire e condividere con tali soggetti i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attività in corso di svolgimento.

Rileva inoltre che l'articolo 4 ripropone una misura istituita nel 2022 per mitigare l'impatto del «caro energia» sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori. A tal fine viene istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni, finalizzato a riconoscere un buono alle persone fisiche che nel 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, da utilizzare per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro.

Conclude segnalando che l'articolo 5 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione del decreto mentre l'articolo 6 dispone la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (15 gennaio 2023).

Il PRESIDENTE – nel dichiarare aperta la discussione generale – propone di fissare alle ore 19 di oggi, martedì 28 febbraio, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Dopo aver espresso il proprio consenso in merito alla proposta di organizzazione dei lavori avanzata dal Presidente, il senatore MARTELLA (PD-IDP) pone criticamente in evidenza l'impossibilità di avviare un confronto sul provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Anticipa, pertanto, che il suo intervento si limiterà ad esporre considerazioni di carattere generale nonché le linee direttrici sulle quali verte-ranno gli emendamenti che saranno presentati dal proprio Gruppo.

Evidenzia, innanzitutto, la carenza dei presupposti di necessità e di urgenza che dovrebbero caratterizzare i decreti-legge e riconduce le ragioni del provvedimento alla necessità di intervenire sull'aumento del co-



sto del carburante determinato, in realtà, dal Governo medesimo, in quanto non ha prorogato gli effetti di sterilizzazione delle accise disposti dal precedente Esecutivo. Il Governo ha tentato di far ricadere la responsabilità dei rincari sui gestori degli impianti di distribuzione carburanti, ma tale tentativo è risultato vano data la sostanziale simmetria tra le scelte governative e l'incremento dei prezzi.

Dichiara peraltro che, nel corso dell'esame in prima lettura, si è intervenuti sul testo, al fine di incrementarne gli aspetti di trasparenza informativa, soltanto grazie a una proposta emendativa d'iniziativa dell'opposizione, finalizzata a introdurre una verifica sull'allineamento tra l'Anagrafe degli impianti, con i dati sugli impianti autorizzati, e l'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, che raccoglie i prezzi comunicati dai gestori.

Individua il punto più controverso del provvedimento nella imposizione dell'obbligo, per gli esercenti attività di vendita al pubblico di carburanti, di indicare il prezzo medio a livello regionale praticato sulla rete non autostradale, con applicazione di sanzioni a suo avviso eccessive per violazione di detto obbligo. Ricorda, al riguardo, le osservazioni critiche avanzate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in sede di audizione presso la X Commissione della Camera dei deputati, sottolineando, innanzitutto, la considerazione in base alla quale la media aritmetica del prezzo regionale risulta poco rappresentativa dell'effettivo contesto competitivo in cui un impianto di distribuzione di carburanti opera. Inoltre, la doppia cartellonistica prevista, al di là dei possibili oneri aggiuntivi per gli esercenti, potrebbe generare confusione nei consumatori. Si profila, infine, il rischio di un livellamento verso l'alto dei prezzi in conseguenza dell'applicazione del prezzo medio regionale. In sostanza, le menzionate disposizioni rischiano di produrre oneri aggravanti per i gestori e situazioni di confusione per i consumatori.

In merito all'articolo 4 del provvedimento, relativo al *bonus* trasporti, rileva criticamente che la dotazione del fondo destinato a mitigare l'impatto del «caro energia» sulle famiglie in relazione ai costi di trasporto sostenuti da studenti e lavoratori è stata ridotta da 190 a 100 milioni di euro e che la soglia per accedere al *bonus* in questione è stata abbassata, con una riduzione della platea dei beneficiari.

Nel ribadire, a nome del proprio Gruppo, un giudizio sfavorevole sul provvedimento, sottolinea che il Governo, al momento dell'adozione del decreto-legge, si era impegnato a convenire su modificazioni almeno nel corso dell'esame in prima lettura.

Riepiloga, infine, le linee fondamentali alle quali si atterranno le proposte emendative: in relazione ai buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore, il riconoscimento di una esenzione a fini contributivi oltre che fiscali; l'introduzione di misure tese alla trasparenza e al controllo dei prezzi tali da attenuare gli oneri posti a carico dei gestori di impianti; il ripristino del taglio delle accise sui carburanti, disposto dal precedente Governo Draghi, fino al 15 aprile 2023; l'innalzamento della dotazione del fondo volto a mitigare l'impatto del «caro energia» sulle fa-

miglie in relazione ai costi di trasporto, nonché il ripristino della soglia di 35.000 euro di reddito per accedere al *bonus*.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) riassume a sua volta il contenuto dell'attività emendativa della propria parte politica, finalizzata a stabilizzare la fluttuazione dei prezzi dei carburanti, onde ripristinare un corretto rapporto tra cittadini, imprese e Stato. Le proposte saranno dunque finalizzate ad istituire un fondo per la sterilizzazione delle accise sui carburanti, a garantire ulteriori controlli sui prezzi, nonché ad abolire l'obbligo del prezzo medio regionale, come evidenziato dall'*Antitrust*.

Il PRESIDENTE riferisce che sono appena giunti i pareri delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>, nonché del Comitato per la legislazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il presidente DE CARLO, nel ricordare la scadenza del termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissata a giovedì 2 marzo, alle ore 12, fa presente che è a disposizione dei senatori un quadro riassuntivo delle proposte di modifica e di integrazione al disegno di legge, avanzate dai soggetti auditi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il presidente DE CARLO, nel constatare che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito, ricordando che il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti è fissato a giovedì 9 marzo, alle ore 12.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, 1° marzo, alle ore 9, non avrà luogo. Dispone quindi la convocazione di una nuova seduta domani 1° marzo, alle ore 18, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 555 (decreto-legge n. 5 del 2023 – Trasparenza prezzo carburanti), con possibili votazioni.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,  
previdenza sociale)**

Martedì 28 febbraio 2023

**Plenaria**  
**41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CANTÙ

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(555) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza del decreto-legge n. 5, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala in particolare l'articolo 1, comma 1, finalizzato al riconoscimento di un'esenzione dal computo del reddito imponibile del valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nel 2023, restando fermo il limite all'entità dell'esenzione già posto dal testo unico delle imposte sui redditi. Il medesimo comma provvede anche alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari.

L'articolo 4 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 100 milioni per il 2023, destinato al riconoscimento di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico in favore delle persone fisiche che nell'anno 2022 abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando in particolare la chiusura a qualsiasi possibilità di emendare il provvedimento dimostrata dal Governo e dalla maggioranza nella fase dell'esame presso la Camera dei deputati.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, richiamando la sussistenza di perplessità sul merito del provvedimento e l'eccessiva compressione dei tempi di esame.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata.

**(17) BERGESIO e altri. – Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, volto a riconoscere il ruolo dell'agricoltore, in quanto custode dell'ambiente e del territorio, con particolare riferimento all'ambito soggettivo definito dall'articolo 2.

L'articolo 3 riguarda la facoltà di regioni, province autonome ed enti locali di avviare iniziative per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio.

L'articolo 5 riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, che, non determinando gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non costituisce giorno festivo e non comporta effetti sull'orario degli uffici pubblici.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) giudica il testo in esame eccessivamente generico, in quanto non definisce competenze, strumenti e attività dell'agricoltore, tenuto conto della finalità della tutela del territorio.

La disposizione concernente l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura appare inoltre discutibile a causa della coincidenza con la Giornata del ringraziamento promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Il senatore ZULLO (*FdI*) esprime il favore della propria parte politica rispetto al disegno di legge in esame, volto alla tutela dell'agricoltura, il cui ruolo è attualmente posto in discussione dalle più recenti iniziative legislative dell'Unione europea in materia di produzione alimentare. Considera inoltre la definizione delle attività dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio delineata con sufficiente precisione dall'articolo 2.

Riguardo all'opportunità di modifiche puntuali al testo, indica la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito quale sede idonea.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere formulata dal relatore è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

*SCONVOCAZIONE DI SEDUTA*

In considerazione dell'andamento dei lavori, la presidente CANTÙ avverte che la seduta già convocata alle ore 16 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 13,55.*



